Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1936-XIV, n. 508.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 marzo 1936-XIV, n. 509.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1757, concernente le norme per l'amministra-

zione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. **510.**

Provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per la lotta contro le coccinigli degli agrumi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' autorizzata la spesa di L. 2.100.000 per la concessione di contributi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, relativa alla campagna agraria 1936.

Art. 2. — Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l esercizio 1935-1936, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 136 (aggiunto, in conto competenza) — Contributo nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi . . . . + L. 2.100.000

In diminuzione:

Cap. 83 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . — » 200.000

Art. 3. — Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le misure del contributo statale di cui al precedente articolo 1 e le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. **511.**

Liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia per la parte riguardante l'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di integrare le norme emanate col R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, riguardanti la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia, censite nel 1931-32 dall'Amministrazione provinciale di Zara, per la parte riguardante l'Italia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le lettere di pegno contemplate all'art. 3 del decreto Ministeriale del 5 febbraio 1936-XIV, emanato in esecuzione del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, non censite nel luglio 1921 per causa di forza maggiore, o depositate, per la stessa causa, oltre il 28 febbraio 1932 presso l'Amministrazione provinciale di Zara, godranno — se ammesse a timbratura generale o speciale dall'apposita Commissione istituita in Zara con l'art. 2 del decreto su indicato — dei benefici di cui agli articoli 5 e 6 del decreto medesimo, sotto l'osservanza delle stesse formalità richieste per le lettere di pegno censite nel 1921 e depositate entro il 28 febbraio 1932 presso l'Amministrazione provinciale di Zara.

Art. 2. — Tutti gli atti occorrenti per la liquidazione delle lettere di pegno di cui ai decreti medesimi sono esenti da qualsiasi tassa di bollo.

Art. 3. — La valutazione dei casi di forza maggiore, per cui le lettere di pegno pertinenti a cittadini od enti italiani, aventi sede o residenza entro i nuovi confini del Regno d'Italia al 3 novembre 1918, non siano state tempestivamente censite o depositate, è fatta esclusivamente dalla Commissione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 5 febbraio 1936-XIV, avanti citato. Egualmente rientra nell'insindacabile apprezzamento della suddetta Commissione di determinare se le lettere di pegno, censite o depositate nei termini stabiliti, siano da ammettersi alla stampigliatura generale o speciale.

Dal 21 febbraio 1936-XIV, data di pubblicazione del decreto Ministeriale 5 febbraio 1936-XIV, lo Stato subentra in tutti i diritti, ragioni ed azioni dei possessori delle lettere di pegno, comprese le garanzie reali sui beni immobili dei mutuatari dell'ex Istituto provinciale di credito fondiario dalmata, siti nella circoscrizione provinciale di Zara al 3 novembre 1918.

Dalla stessa data 21 febbraio 1936-XIV, i mutuatari dell'ex Istituto provinciale di credito fondiario dalmata sono tenuti a corrispondere, direttamente allo Stato — nella misura e con le modalità previste dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1936-XIV — le rate, arretrate e correnti, relative ai mutui ad essi concessi del predetto Istituto.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. **512.**

Determinazione dei contributi da versarsi dai comuni di Curtatone e Porto Mantovano, dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1928, a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1925, n. 200, col quale le frazioni Angeli e Cittadella dei comuni di Curtatone e Porto Mantovano, furono aggregate al comune di Mantova;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, col quale furono determinati in annue L. 19.200 e 9600, i contributi che i comuni di Curtatone e Porto Mantovano devono versare a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato R. decreto 26 febbraio 1925, n. 200, ebbero attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che i comuni di Curtatone e Porto Mantovano devono versare a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1928, sono determinati in annue lire 17.600 e 8800.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1936 *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 513.
Determinazione dei contributi da versarsi dai comuni di Curtatone e Porto Mantovano, dal 1° gennaio 1926 al 31 marzo 1930, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1925, n. 200, col quale le frazioni Angeli e Cittadella dei comuni di Curtatone e Porto Mantovano furono aggregate al comune di Mantova;

Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, col quale furono determinati in annue lire 9600 e 4800, i contributi che i comuni di Curtatone e Porto Mantovano devono versare a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato R. decreto 26 febbraio 1925, n. 200, ebbero attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che i comuni di Curtatone e Porto Mantovano devono versare a norma dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, dal 1° gennaio 1926 al 31 marzo 1930, sono determinati in annue lire 8800 e 400.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1936 *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 16. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1936-XIV.
Nomina del sig. D'Alessandro Gustavo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda relativa alla nomina del sig. D'Alessandro Gustavo di Luigi a rappresentante alle grida del sig. Candrian Francesco fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Napoli;

Visto il relativo atto di procura in data 12 marzo 1936-XIV per notar D'Alessandro Francesco fu Enrico di Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. D'Alessandro Gustavo di Luigi è nominato rappresentante alle grida del sig. Candrian Francesco fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(907)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 3 aprile 1936-XIV alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, che limita alla Libia ed ai Possedimenti italiani le operazioni dell'ottavo censimento della popolazione nelle Colonie.

(933)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 22 novembre 1935-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1935-XIII, n. 167, e contenente modificazioni alla composizione del Consiglio centrale delle stazioni di cura, che assume la denominazione di Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

(934)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 26 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1936-XIV, n. 69, e contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.

(935)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 9 ottobre 1935-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del giorno 11 settembre 1935-XIII e concernente la proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

(936)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 31 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale.

(937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 80.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data della ricevuta: 11 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Montemaggi Anelina fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, con usufrutto — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 e 357, Mod. 169, T. — Data della ricevuta: 4 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria Provinciale di Napoli — Intestazione della ricevuta: Vacchiano Alfredo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, consolidato 5 per cento — Ammontare del capitale: L. 500; 1 Littorio, capitale di L. 1000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 marzo 1936 Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(662)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 32

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	438271	175 —	Meregalli Carlo fu Salvatore, domt. a Milano; con usuf. a Meregalli *Adele* fu Salvatore.	Intestata come contro; con usufrutto a Meregalli *Luigia-Maria-Adele* fu Salvatore.
»	107219	325, 50	Limito Cesare fu Marco minore sotto la p. p. della madre *Suardi* Ida fu Francesco, ved. di Limito Marco, domt. a Milano; con usuf. vital. a *Suardi* Ida fu Francesco, ved. di Limito Marco, domt. a Milano.	Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre *Sovardi* Ida ecc. come contro; con usuf. vital. a *Sovardi* Ida ecc. come contro.
»	366674	77 —	Li Puma *Leonarda* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pepe Angela ved. di Li Puma Giuseppe, domt. a Gangi (Palermo).	Li Puma *Maria-Leonarda* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	449572	1365 —	Pasqualetti *Dora* fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Martignoni Teresa fu Giuseppe, ved. di Pasqualetti Ernesto, domt. a Genova.	Pasqualetti *Candida-Virginia-Dora-Margherita* fu Ernesto, minore ecc. come contro.
Ferrovie 3 %	31062	5000 —	*Bozzo Teresa* fu Pietro, domt. a Vanzone d'Ossola (Novara).	*Bozzi Maria-Teresa* fu Pietro, domt. come contro.
»	31063	5000 —		
»	31060	4000 —	*Bozzo* Maria fu Pietro, domt. come la precedente.	*Bozzi* Maria fu Pietro domt. come contro.
»	31061	5000 —		
»	31151	1000 —		
»	30802	2500 —	*Bozzo* Pietro fu Pietro domt. come la precedente.	*Bozzi* Pietro fu Pietro domt. come contro.
»	30803	2500 —		
»	30804	2000 —		
»	30805	2500 —		
»	31150	500 —		
3,50 % Red. (1934)	129607	350 —	Massa *Bice* di Pasquale, nubile, domt. a S. Donato-Val Comino (Caserta).	Massa *Beatrice* di Pasquale, nubile, domt. come contro
	129608	350 —		
	129609	350 —		
	129610	350 —		
	129611	350 —		
	129612	350 —		
»	388073	189 —	Bertone Giuseppe, Pasqualina, Margherita e *Antonio* di Antonio, minori sotto la p. p del padre, domt. a Bibiana (Cuneo); con usuf. vital. a Bertone Antonio fu Giuseppe, domt. a Bibiana.	Bertone Giuseppe, Pasqualina, Margherita e *Antonina* di Antonio minori ecc. e con usuf. vital. come contro.
»	388071	189 —	Bertone *Antonio* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Bibiana (Cuneo).	Bertone *Antonina-Maria* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 3, 50% (1906)	791363	1260 —	Rimoldi Ersilia fu Vincenzo, moglie di Banfi Paolo, domt. a Milano; con usuf. a Mazza *Erminia* fu Giovanni ved di Rimoldi Angelo-Gilberto, domt. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Mazza *Maria Domenica-Erminia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
	280901	385 —	*Pronati* Margherita-Ottavia fu Sebastiano, moglie di *Boffa Giovanni*, domt a Torino, vincolata.	*Pronatti* Margherita-Ottavia fu Sebastiano moglie di *Varnero-Boffa* Giovambattista, domt. a Torino, vincolata.
3, 50 % Red. (1934)	163917	269, 50	Lo Parco *Giuseppina* fu Francesco Antonio, nubile, domt. a Napoli vincolata	Lo Parco *Maria-Giuseppa* fu Francesco, nubile, domt. a Napoli, vincolata.
Buono Tesoro Nov. Serie G.	525	4000 —	Mosconi *Gianfranco* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Previ Edvige di Giovanni, ved. Mosconi.	Mosconi *Gianfranca* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 3, 50 % (1906)	348150	17, 50	Chignola *Luigia* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Lorenzi Angela fu Giambattista, domt. a Castione (Verona)	Chignola *Lucia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3, 50 % Red. (1934)	2687	17, 50	*Zandani* Angelo fu Luigi, minore sotto la p p. della madre Molteni Maria *Elvira*, ved. di *Zandani* Luigi, domt. a Milano	*Zandali* Angelo fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Molteni Maria-*Annunciata-Elvira* ved. di *Zandali* Luigi, domt. a Milano.
Cons. 3, 50 % (1906)	576756	794, 50	Haas Adolfo fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Lang Angelina di Ludovico, ved. Haas, domt. a Roma.	Haas Adolfo fu *Giovanni-Giuseppe*, minore ecc. come contro
	64813	455 —	Mellerio *Maria Domenica-Marta* fu Giovanni-Giacomo, minore sotto l'amm.ne della madre Balconi Carolina, domt. a Parigi.	Mellerio *Domenica-Maria-Vittoria-Marta-Luigia* fu Giovanni Giacomo ecc come contro.
3,50 % Red. (1934)	249474	17, 50	Desiderio *Umberto* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Palata (Campobasso).	Desiderio *Vincenzo-Umberto* di Nicola, minore ecc. come contro.
	107033	84 —	Bretto *Domenica* fu Simone, nubile, presunta assente, sotto la curatela di Chiarle Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Colleretto Parella (Torino).	Bretto *Maria-Antonia* fu Simone, nubile, presunta assente, ecc come contro.
Cons. 3, 50 % (1906)	18157	513 —	Vizia Mario di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	Vizia Mario di *Giuseppe-Enrico*, minore ecc. come contro.
3, 50 % Red. (1934)	288360	234, 50	Barazzetti Ernesto, Barazzetti Caterina, Barazzetti Giovanni fu Giovanni minori sotto la p. p. della madre *Draghetti* Adele fu Michele ved. Barazzetti, domt. a Casaletto Vaprio (Cremona).	Barazzetti *o Barazeti* Ernesto, Barazzetti *o Barazeti* Caterina, Barazzetti *o Barazeti* Giovanni fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Dagheti* Adele fu Michele, ved. ecc. come contro.
	288361	238 —		
	288362	233 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 marzo 1936 Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % redim. (1934)	84057	108,50	Liturri *Giuseppina* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Noicattero (Bari).	Liturri *Giuseppe* di Stefano, minore ecc. come contro.
»	146479	385 —	Valori Antonio fu Lorenzo, domt. a Moncalieri (To-	Intestate come contro; con usufr. a Bertero *Maria-Margherita* fu *Giovanni-Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
»	146480	385 —	Valori Giuseppe rino); con usuf. a Bertero *Margherita* fu *Giuseppe*, ved. di Valori Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino).	
Cons. 3,50 % (1906)	837769	94,50	Luchelli Vittore-Ugo detto Ugo fu Giuseppe-Vincenzo-*Mario*, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria della sorella Luchelli Violetta, domt. ad Ivrea (Torino).	Luchelli Vittore-Ugo detto Ugo fu Giuseppe, Vincenzo-*Marco*, interdicendo ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	302035	38,50	*Notaris* Fiorinta di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	*De Notaris* Fiorinta di Francesco, minore ecc come contro
	13135	35 —	Rastelli *Dina* e *Maria* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Tanoni Filomena fu Leandro, ved. di Rastelli Giuseppe, domt. a Monte Lupone (Macerata).	Rastelli *Ada* e *Giuvina-Maria* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	843654	283,50	Trevi Vitaliano, Luciana e Gabriella fu *Enrico*, minori sotto la p p della madre Angiullara Elda di Umberto, ved. Trevi, domt. a Chieti; con usuf. ad Anguillara Elda di cui sopra.	Trevi Vitaliano, Luciana e Gabriella fu *Arrigo*, minori ecc. e con usufr come contro.
	19493	297,50	Imberti *Margherita* fu Spirito, moglie di Isoardi Chiaffredo, domt. a Sampeyre (Cuneo).	Imberti *Maria-Margherita* fu Spirito, moglie ecc. come contro
3,50 % redim. (1934)	437435	315 —	Olgiati Giulio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Castiglioni *Luigia* ved. Olgiati, domt. a Busto Arsizio (Milano); con usufr. vital. a detta Castiglioni *Luigia*.	Olgiati Giulio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Castiglioni *Carlotta-Luigia-Maria* di Antonio, ved. Olgiati, domt. ecc. e con usufr. vital. a Castiglioni *Carlotta-Luigia-Maria*.
	275864	1750 —	*Vandagna* Antonio fu Giacomo, domt. a Villanova Solaro (Cuneo).	*Vaudagna* Antonio fu Giacomo, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(818)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 aprile 1936-XIV - N. 80.

S. U. A. (Dollaro)	12,66
Inghilterra (Sterlina)	62,76
Francia (Franco)	83,30
Svizzera (Franco)	411,75
Argentina (Peso carta)	3,48
Austria (Shilling)	2,3615
Belgio (Belga)	2,14
Canadà (Dollaro)	12,61
Cecoslovacchia (Corona)	52,37
Danimarca (Corona)	2,805
Germania (Reichsmark)	5,0761
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,5763
Polonia (Zloty)	238 —
Spagna (Peseta)	170,51
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	75,20
Id. 3,50 % (1902)	70,875
Id. 3 % lordo	51,575
Prest. redim. 3,50 % 1934	74,40
Obbl. Venezie 3,50 %	87,375
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,375
Id id 5 % Id. 1941	99,50
Id id 4 % Id. 15-2-43	89,825
Id id 4 % Id. 15-12-43	90,15
Id id 5 % Id 1944	94,625

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo art. 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763: abolizione della distinzione tra primaria e secondaria importanza delle sedi dei Regi istituti medi d'istruzione;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045: sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di Scuole medie;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706: provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176: graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587: requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359: approvazione della nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Veduto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 270: estensione a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma dei benefici riservati agli ex combattenti per i concorsi;

Veduta l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

* * Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui dànno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	150
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	100
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	250
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	70
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	20
** IV. Lettere italiane e storia.	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	18
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	20
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	12
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	45
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	77
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	18
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	8
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	30
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	56
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese.	15
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	8
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	23
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	18
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	5
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	23
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	3
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	3
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	6

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui dànno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
* VII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 1ª grado.	Ginnasio: Lingua spagnuola.	—
** VIII. *a*) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	1
** VIII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	2
** VIII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	1
* VIII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura spagnuola.	—
** IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica.	2
** X. Matematica e fisica.	*a*) Liceo: Matematica e fisica.	20
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	4
	c) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	35
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	59
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	*a*) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	20
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	2
	c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	14
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	36
** XII. Disegno.	*a*) Liceo scientifico: Disegno	3
	b) Istituto magistrale: Disegno . . .	20
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	23
** XIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	15
** XIV. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	13
* XV. Storia dell'arte.		—

§ 2. — I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con **) e indicati nei numeri I, II, III, IV, V, VI, VII *a*), *b*), *c*), VIII *a*), *b*), *c*), IX, X, XI, XII, XIII, XIV, hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri VII *d*), VIII *d*), XV (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella terza e nella quarta colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 4ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (5ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (6ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato) per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi Provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Torino o Cagliari per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte o grafiche in una di dette sedi.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3. — Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (4ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4. — I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella quarta colonna, categoria *b*), (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi § 10, lettera *n*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929, n. 1182).

§ 5. — La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 10, lettera *n*).

§ 6. — Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi III e V e dei concorsi per il liceo classico o scientifico della classe VI di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini e della classe XIV (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7. — Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18. È elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una Scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una Scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'accedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 ani;

g) coloro che non hanno potuto sostenere le prove scritte o grafiche dei concorsi indetti con decreto Ministeriale 18 gennaio 1935-XIII, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare (art. 8 R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

§ 8. — Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9. — I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), di cui alla tabella *A*, annessa al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame, ossia due sessioni di esame.

Coloro che, per la terza volta abbiano partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni, ossia due sessioni d'esame, dall'ultimo esame.

§ 10. — La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso a cui egli chiede di partecipare, la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta nei concorsi-esami di Stato per i quali sono stabilite più sedi e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 12) i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, e dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dall'ufficiale di governo ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal Segretario federale della Provincia in cui

ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario geenrale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A*, (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1933, n. 620;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

n) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-A) rilasciata da un procuratore del registro, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: per i candidati appartenenti a famiglie numerose documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia; per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio 1929, n. 1182, certificato rilasciato dal Regio console generale italiano;

o) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*) *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera *n*) sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento o documenti presentati presso altre Amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 11. — I documenti indicati nel paragrafo 10 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 12. — Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *n*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *o*) del § 10.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 13. — Ai documenti elencati nel § 10 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14. — I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e le vedove dei caduti per le medesime cause ai quali sono estese a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, i candidati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale oppure della competente autorità.

§ 15 — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato) non oltre il 10 maggio 1936-XIV, per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 25 maggio 1936-XIV, per i residenti nelle Colonie o all'estero. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane, o all'estero, peraltro, è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prova.

Coloro che hanno domandato di partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento medio classico, scientifico e magistrale, indetti con decreto Ministeriale 2 gennaio 1936-XIV, e che intendono partecipare anche al presente concorso a cattedre, dovranno farne esplicita richiesta in carta legale da L. 6 corredandola nel termine suindicato di tutti i documenti di rito, indicati al paragrafo 10 del presente bando, ad eccezione di quelli già prodotti per partecipare ai predetti esami di abilitazione.

Coloro che a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non poterono sostenere le prove orali dei concorsi, indetti con decreto Ministeriale 18 gennaio 1935-XIII, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che vogliano avvalersi del beneficio in detto articolo posto, dovranno farne regolare domanda, entro il termine suindicato, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere dette prove orali per le cause suindicate ed eventualmente tutti gli altri documenti, se ne abbiano ottenuto la restituzione.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 16. — Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, e nella sede ove egli ha chiesto di sostenere la prova scritta, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 17. — Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in Istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di Istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in Istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 18. — Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numedi I, II, III, IV VI, IX, X, XIII, XIV;

b) una prova scritta comprendente due esperimenti della durat di non più di sei ore ciascuno e da compiersi in due giorni successiv pel concorso ed esame di abilitazione di cui al numero V. Il prim di detti esperimenti consisterà nello svolgimento di un tema in lingua latina;

c) una prova scritta comprendente due esperimenti (traduzion e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuno e d compiersi in due giorni successivi per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), e VIII *a*), *b*), *c*), *d*);

d) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorso e gli esami di abilitazione di cui al numero XII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura de tema;

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, second le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniform per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti de programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da u saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno più esperimenti od esercizi pratici.

§ 19. — Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* 29 novembre 1932, n. 275, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 49 del 6 dicembre 1932 e edito dalla Libreria dello Stato n. 1342).

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi: 3ª (letter classiche), 4ª (lettere italiane e storia), 5ª (lettere italiane e latine storia) e 8ª (lingua e letteratura straniera negli istituti medi di secondo grado), approvati con R. decreto 12 gennaio 1934, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934, n. 31, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale parte I, n. del 20 febbraio 1934.

§ 20. — Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'anness tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avrann luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Minister dell'educazione nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati, in mancanza di comunicazione di esclusione o di altro avviso in contrario, dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta nella sede da loro richiesta nella domand com'è indicato nel precedente paragrafo 10, senza attendere alcu avviso da parte del Ministero. I luoghi in cui si terranno le prov scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'alb del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditora agli studi.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nell *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luog le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prov orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendon le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e deg esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saran chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, dirett mente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficial parte II.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazion del Bollettino Ufficiale, parte II.

§ 21. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a c sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la cart di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dell Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il librett militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati d guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di resi denza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale dev essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella d notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 22. — Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176), nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno settanta centesimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*). Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 23. — Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 22, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045 la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1936-XV qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, agli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e alle vedove dei caduti per le medesime cause.

§ 24. — I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1936-37 ed entro i limiti delle cattedre che risultino disponibili.

Le nomine per le cattedre messe a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo delle cattedre comprese nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 6 diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato), indicando una o più sedi nelle quali desiderano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata dagli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'Ordinario diocesano all'assunzione in servizio.

Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi sono effettuate a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 26.

§ 25. — Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'Istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

In ogni modo l'assegnazione è subordinata alle necessità di servizio.

§ 26. — I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 6, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 5ª e 6ª della allegata tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 27. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I Provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 4 aprile 1936 Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *A*.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
I. Italiano, latino, storia e geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana e latina, storia e geografia. *Istituto magistrale* (corso inf.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di italiano, latino, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere classiche o di italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
II. Italiano, latino, greco storia e geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
III. Lettere classiche.	*Liceo*: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degl'istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLO DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLO DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
V Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo:* Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine. *Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane, latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	*Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica. *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia.	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative. *c*) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 1° grado.	*Ginnasio*: Lingua straniera. *Istituto magistrale* (corso inferiore): lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi postuniversitari (Regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degl'Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degl'Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, numero 104, e 28 settembre 1911. n. 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversi-	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	tari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nella antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *g*) Laurea in qualunque lingua straniera, e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scien-		

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			ze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare. *i*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, numero 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IX. Matematica.	*Ginnasio isolato*: Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *e*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *e*) della precedente colonna, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi a concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Matematica e fisica.	*Liceo:* Matematica e fisica. *Liceo scientifico:* Matematica e fisica. *Istituto Magistrale:* Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, o di chimica, o di chimica e merceologia, o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, numero 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in geografia. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
			e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.		
XII. Disegno.	*Liceo scientifico*: Disegno. *Istituto magistrale*: Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al Regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile. *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi.
XIII. Musica e canto.	*Istituto magistrale*: Musica e canto corale.	*a*) Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a*) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica, o diploma di musica e canto, parimenti rilasciato da un conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
XIV. Maestra giardiniera.	*Istituto magistrale*: Maestra giardiniera.	*a*) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al Decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli Istituti magistrali.
XV. Storia **dell'arte.**			*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, e (nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	**Storia dell'arte in qualunque Scuola media.**

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B.*

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi ad esami di abilitazione secondo il § 1		Sedi
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo Cagliari
II. Italiano, latino, greco, storia e geografi		come al n. I
III. Lettere classiche.		come al n. I
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I
V. Lettere italiane e latine e storia.	Tema in lingua italiana Tema in lingua latina	come al n. I
VI. Filosofia e storia.		come al n. I
VII. *a*) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
IX. Matematica.		come al n. I
X. Matematica e fisica.		come al n. I
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.		Roma
XII. Disegno.		Roma Milano Napoli
XIII. Musica e canto.		Roma
XIV. Maestra giardiniera.		Roma Milano Napoli
XV. Storia dell'arte.		Roma

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel *Bollettino Ufficiale.*

ALLEGATO.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie Amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre Amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle Amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero austro-ungarico, per il fronte balcanico, della Turchia asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918, per i fronti interessanti l'ex Impero germanico (Francia e Belgio);

2° che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 comma 2°, definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43, ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione dell'assegno di pensione.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valore militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o dal

Bollettino militare ufficiale che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino delle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qualvolta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

È inoltre da tenersi presente che, per il disposto del Regio decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'Esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

(922) *Il Ministro*: A. DIAZ.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a tre posti di sottotenente maestro di scherma in S.P.E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1924, relativo alle norme sul reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso a n. 3 posti di sottotenente maestro di scherma in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Art. 2. — Al concorso possono partecipare i sottufficiali di carriera della Regia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole il corso di abilitazione presso la sezione magistrale di scherma ed abbiano inoltre cinque anni di anzianità da sottufficiale.

Art. 3. — Potranno altresì partecipare a detto concorso gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, provenienti dai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica che alla data della nomina ad ufficiale fossero già in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4. — Ai sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica è dovuto il trattamento economico e di quiescenza stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924.

Art. 5. — Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 6, indirizzate al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - Divisione 2ª) dovranno essere presentate alle autorità da cui gli aspiranti immediatamente dipendono, non oltre il 30° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno essere corredate del diploma della Sezione magistrale di scherma (in originale o in copia notarile debitamente autenticata) e da un certificato (in carta da bollo da L. 6) della votazione riportata negli esami di fine corso della Sezione magistrale suddetta, qualora la votazione medesima non risulti dal diploma.

Le autorità riceventi, dopo aver fatto constare in calce alle domande la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione al Ministero, per via gerarchica, in modo che giungano a destinazione al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione, allegandovi copia aggiornata del foglio matricolare (o stato di servizio), copia delle note caratteristiche dell'ultimo biennio, ed esprimendo il loro parere motivato se il concorrente, per le sue doti essenzialmente militari, sia meritevole della nomina.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno ugualmente il loro parere.

Art. 6. — Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati dai concorrenti, e dai pareri delle autorità gerarchiche, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso, senza addurne motivi, coloro che, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse di dover ammettere nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica.

Art. 7. — I concorrenti ammessi al concorso saranno classificati in un'unica graduatoria, a partire dal sottufficiale più elevato in grado, ed, a parità di grado, dal più anziano nel grado stesso.

Qualora si tratti di sottufficiali appartenenti a ruolo e categorie diverse, a parità di anzianità di grado sarà data la precedenza al sottufficiale che abbia riportato una votazione più elevata negli esami di fine corso della sezione magistrale di scherma. A parità di votazione la precedenza spetta al sottufficiale maggiore di età.

Per i concorrenti di cui all'art. 3 del presente decreto, si terrà conto, ai fini della formazione della graduatoria, del grado e dell'anzianità di grado che sarebbero stati loro attribuiti secondo il normale svolgimento di carriera, se fossero rimasti nei ruoli dei sottufficiali.

Art. 8. — La nomina a sottotenente maestro di scherma sarà conferita nell'ordine di graduatoria, formata ai sensi del precedente art. 7, ai primi tre classificati.

Gli aspiranti classificati in soprannumero non potranno vantare alcun titolo alla nomina, salvo il caso di rinuncia alla nomina stessa di qualcuno dei vincitori.

Art. 9. — L'anzianità nel grado di sottotenente maestro di scherma decorrerà, in ogni caso, dalla data del decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1936 Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(923)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.